



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente

La Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti IV,
I e III

LORO SEDI

**Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 187 del 15 gennaio 2025 concernente
"Istituzione del garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane".**

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 58 del 9 giugno 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Savo, Tripodi, Berni, Crea, Simeoni** in sostituzione di Della Casa, **Palazzi** e **Sabatini**. Astenuti i consiglieri: **Lena** e **Nobili** in sostituzione di Tidei.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale espressamente autorizzato dalla Commissione, composto da n. 9 articoli e il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente per il prosieguo dell'iter.

Alessia Savo

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932059

Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_7_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

MOD 05 SG 25.3.3

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 187

CONCERNENTE:

**“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI E LA
TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE”**

SOMMARIO

- Art. 1** *Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane*
- Art. 2** *Destinatari*
- Art. 3** *Funzioni*
- Art. 4** *Elezione, requisiti, struttura, cause di inconferibilità e incompatibilità. Revoca*
- Art. 5** *Trattamento economico*
- Art. 6** *Relazione annuale*
- Art. 7** *Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e successive modifiche*
- Art. 8** *Disposizioni finanziarie*
- Art. 9** *Entrata in vigore*

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dall'articolo 6 dello Statuto, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e assistenza a lungo termine, dalla legislazione internazionale, statale e regionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane, di seguito denominato Garante.

Art. 2
(Destinatari)

1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti, domiciliate o aventi dimora, anche temporanea, nel territorio regionale.

Art. 3
(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la piena attuazione e vigila sul rispetto degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento al diritto a non subire forme di discriminazione, alla dignità personale, all'autonomia decisionale e alla piena determinazione delle scelte di vita;
- b) promuove e monitora la diffusione e l'effettività degli indici dei diritti delle persone anziane quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto a un'assistenza socio sanitaria di qualità, alla parità di accesso ai servizi di assistenza e alle misure di sostegno; il rispetto di adeguati livelli di vita, di partecipazione e di inclusione sociale; il diritto di vivere in ambienti sicuri, accessibili e confortevoli anche attraverso il supporto di modelli innovativi come il *cohousing*; il diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di credo, di cultura e di religione;
- c) propone l'adozione di iniziative per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, tenuto conto degli indici di cui alla lettera b);
- d) propone e sostiene forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali valorizzandone il ruolo sociale e culturale;
- e) promuove, in armonia con le disposizioni vigenti in materia, iniziative per l'invecchiamento attivo pure attraverso la promozione di approcci più positivi nei confronti dei lavoratori anziani in quanto protagonisti anche nella trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
- f) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle Convenzioni di cui all'articolo 1, delle altre Convenzioni internazionali, nonché delle disposizioni, statali e regionali, in materia di tutela e promozione delle persone anziane;
- g) promuove campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione sulla conoscenza e sulla cultura dei diritti delle persone anziane, nonché iniziative di diffusione degli interventi in materia di invecchiamento attivo;
- h) partecipa al Tavolo della terza età di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo);

- i) promuove, in collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, progetti specifici con particolare riferimento a iniziative per il contrasto della solitudine e dell'isolamento;
- j) collabora con le istituzioni e con gli enti competenti per l'effettivo ed efficace esercizio dell'attività di vigilanza sull'attività delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private;
- k) segnala alle autorità competenti eventuali fatti penalmente rilevanti di cui sia venuto a conoscenza ovvero inadempimenti o violazioni da parte delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private;
- l) realizza azioni di supporto e tutoraggio, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle medesime, nonché con altri enti e organismi operanti nel settore;
- m) su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale può esprimere pareri su atti e provvedimenti riguardanti le persone anziane.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti, pubblici e privati, e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) e si coordina con la Consulta per i problemi della disabilità e dell'*handicap*, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la tutela delle persone con disabilità, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il difensore civico e la Consigliera di parità della Regione.

3. Il Garante ha diritto di ottenere notizie, atti, documenti e informazioni necessari all'esercizio delle proprie funzioni dalle strutture amministrative della Regione, dagli organismi e dagli enti strumentali della Regione, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle società controllate dalla stessa, dagli enti e dalle aziende del servizio sanitario regionale, nonché dagli enti locali e dai loro enti strumentali.

4. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (CE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

5. Il Garante riferisce sull'attività svolta con la relazione annuale di cui all'articolo 6 presso il Consiglio regionale e, ogni qualvolta vi sia la necessità, su convocazione della commissione consiliare competente.

6. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione, ove istituiti, con i Garanti degli enti locali e delle altre Regioni che si occupano della tutela delle persone anziane. Il Garante collabora, altresì, con il Garante nazionale, ove istituito, con le forze di polizia e con le altre autorità preposte alla tutela dei diritti delle persone anziane, previa intesa con gli stessi.

Art. 4

(Elezione, requisiti, struttura, cause di inconferibilità e incompatibilità. Revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata dei tre quinti; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino all'elezione del successore e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina della nuova autorità Garante.
2. Il Garante è scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della tutela dei diritti delle persone anziane e nell'ambito delle problematiche giuridiche, sociali, sanitarie o economiche delle persone anziane.
3. Per l'espletamento della propria attività, il Garante si avvale di una struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.
4. Non può ricoprire la carica di Garante colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
5. La carica di Garante è incompatibile con:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regione o province, i sindaci, i consiglieri o gli assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitana, di comunità montana e di unione dei comuni;
 - b) i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, gli incarichi dirigenziali di vertice nell'amministrazione regionale e nelle società, negli organismi e negli enti strumentali controllati dalla Regione;
 - c) i membri degli organismi dirigenti statali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - d) l'esercizio di funzioni di amministratore di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
 - e) l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. Nel caso di lavoratore subordinato lo stesso ha l'obbligo di collocarsi in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico.

6. Nel caso in cui il Garante sia un lavoratore dipendente questi può essere collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico ovvero può optare per un regime di lavoro a tempo parziale, fermo restando quanto disposto al comma 5, lettera e).

7. Qualora venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1.

8. Il Garante può essere revocato per gravi o ripetute violazioni di legge dal Consiglio regionale con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 5
(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso delle spese previsto per i consiglieri regionali.

Art. 6
(Relazione annuale)

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
 - a) lo stato di attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 3, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
 - b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
 - c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per la tutela dei diritti delle persone anziane;
 - d) l'entità e la gravità delle violazioni riscontrate, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 16/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 4 dopo le parole: “centri anziani” sono aggiunte le seguenti: “nonché del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane.”;

b) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, sentito il Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane,”.

.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a euro 36.750,00, per l'anno 2026 ed euro 63.000,00 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa obbligatoria denominata "Spese per il Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane" il cui stanziamento, pari agli importi predetti, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2026-2028.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della VII CCP
Alla Segreteria generale
All'Area Lavori Aula
All'Area Lavori Commissioni
LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 187 del 15 gennaio 2025, concernente:
“Istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane”.
Parere richiesto dalla VII CCP con nota prot. 26750 del 18 novembre 2025. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente nella seduta n.119, riunione del 21 maggio 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.1 emendamento.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginese, Colarossi**, *in sostituzione di Mitrano*, **Corrotti** *in sostituzione di Maura*, **Iannarelli** *in sostituzione di Palazzi*, **Neri, Sabatini e Tripodi**.

Si invia, in allegato, per le successive determinazioni, l'emendamento approvato.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 21/05/2026 11:09:30

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

MOD 03 SG 25.3.3



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regionale.lazio.it

EMENDAMENTO ALLA PL N. 187/2025

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a euro 36.750,00, per l'anno 2026 ed euro 63.000,00, a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per il Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane”, il cui stanziamento, pari agli importi predetti, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2026-2028.”.

G. RIGHINI



Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce la norma finanziaria della PL concernente l'istituzione del Garante regionale per i diritti e la tutela delle persone anziane, stabilendo la copertura del relativo trattamento economico, quantificata in euro 36.750,00, per l'anno 2026 ed euro 63.000,00, a decorrere dall'anno 2027. Per quel che concerne la struttura organizzativa a supporto si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, già previste a legislazione vigente.